



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 19/03/2025

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI
ASSISTENZA SOCIALE MEDIANTE DELEGA ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST - ANNO 2025**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025 e che con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 26.02.2025 sono stati approvati gli schemi del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati;
- che il Bilancio di Previsione 2025 è in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i., non essendo stato prorogato l'esercizio provvisorio;

Richiamata, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2022, avente ad oggetto *“Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Campo nell'Elba, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest - zona distretto Elba e i comuni del distretto Isola d'Elba per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria e delega delle funzioni socio-assistenziali”*, con la quale è stata approvata la nuova convenzione in oggetto così come stabilito dalla Conferenza Zonale Integrata della Zona distretto Elba con Deliberazione n. 2/28.02.2022 del 21.03.2021 allegata alla stessa Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

Dato atto che all'art.21 della suddetta convenzione è previsto che, annualmente, per tutta la durata della Convenzione, il comune di Campo nell'Elba deve trasferire all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest la somma di € 63.861,51 quale trasferimento per l'esercizio delle funzioni a questa delegate;

Dato atto che la spesa prevista per l'anno in corso pari ad € 63.861,51 trova imputazione al Codice di Bilancio 12/05/1040102/021 Cap. 110040508000/0 “Trasferimento alla ASL per interventi nel Sociale” annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in gestione provvisoria, che presenta congrua disponibilità;

Ritenuto pertanto di impegnare per l'anno 2025 la somma di € 63.861,51, quale quota relativa alla gestione associata delle funzioni in materia di assistenza sociale delegata all'Azienda USL 6 di Livorno – Zona dell'Elba di cui alla sopra nominata Deliberazione di Consiglio Comunale n.62/2022;

Vista altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11.04.2022, avente ad oggetto “Convenzione tra Comuni Elbani – ASL Toscana Nord Ovest zona Distretto Elba e Associazione “Insieme per l’Elba” per il sostegno e l’accoglienza delle vittime di violenza, prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione di cui all’oggetto e con la quale i Comuni dell’Elba si sono impegnati a compartecipare alle spese di gestione;

Dato atto che la spesa prevista a carico del Comune di Campo nell’Elba per l’anno in corso pari ad € 5.475,00 troverà imputazione al Codice di Bilancio 12/05/1040102/021 Cap. 110040508000/0 “Trasferimento alla ASL per interventi nel Sociale” annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, che presenta congrua disponibilità;

Ritenuto, pertanto, di impegnare per l’anno 2025 la somma di € 5.475,00 quale quota relativa alla compartecipazione delle spese di gestione del centro “Casa Rifugio Samira” per il sostegno e l’accoglienza delle vittime di violenza, prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne;

Visto il Verbale della Conferenza Zonale Integrata Isola d’Elba del 15.02.2023, le cui decisioni sono vincolanti per i comuni costituenti la stessa, nella quale sono state incrementate le quote a carico dei singoli comuni comprendendo anche la compartecipazione delle spese per le funzioni delegate alla Azienda UsI Nord Ovest per il trasporto dei malati oncologici, in base alla quale il Comune di Campo nell’Elba deve contribuire con la somma di € 6.837,49 a partire dall’esercizio 2023;

Dato atto che la spesa prevista per l’anno in corso pari ad € 6.837,49 trova imputazione al Codice di Bilancio 12/05/1040102/021 Cap. 110040508000/0 “Trasferimento alla ASL per interventi nel Sociale” annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in gestione provvisoria, che presenta congrua disponibilità;

Ritenuto pertanto di impegnare per l’anno 2025 la somma di € 6.837,49 quale quota di compartecipazione delle spese delegate all’Azienda USL Toscana Nord Ovest per il trasporto dei pazienti oncologici;

Atteso che con nota acclarata al Protocollo Generale dell’Ente l’Azienda UsI Toscana Nord Ovest ha comunicato l’importo complessivo da trasferire, per l’anno 2025, alla stessa, per le funzioni di cui ai punti precedenti (Convenzione per le funzioni delegate, “Casa Samira” e trasporto oncologici) ammonta ad € 76.174,00;

Visto il disposto dell’Art.163, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente è afferente ad obbligazioni già assunte dall’ente mediate la stipula di convenzioni e accordi conseguenti;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l’Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di impegnare la spesa complessiva di € 76.174,00 quale quota per la gestione associata delle funzioni in materia di assistenza sociale delegate all'Azienda USL 6 di Livorno – Zona dell'Elba, per la compartecipazione delle spese per la gestione del centro "Casa Rifugio Samira" per il sostegno e l'accoglienza delle vittime di violenza e per la compartecipazione delle spese per il trasporto dei malati oncologici, relativamente all'anno 2025, con imputazione al Codice di Bilancio 12/05/1040102/021 Cap. 110040508000/0 "Trasferimento alla ASL per interventi nel Sociale", annualità 2025, del Bilancio 2025/2027, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso e pertanto esigibile;
- 2 di attestare il rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
 - del disposto dell'Art.163, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente è afferente ad obbligazioni già assunte dall'ente mediate la stipula di convenzioni e accordi conseguenti;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)